



OGGETTO: parziale modifica dell'Ordinanza sindacale n. 10/2020 e n. 15/2020 - proroga dei termini di cui al punto 7 dell'Ordinanza sindacale n. 10 del 11/3/2020 e dei termini di cui al punto 5 dell'Ordinanza sindacale n. 15 del 23/3/2020

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza nr. 10 del 11/03/2020 ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali.

Considerato che il punto 7 lettere a) e b) dell'Ordinanza sindacale nr. 10 del 11/3/2020 prevede:

- a. per le locazioni/concessioni di unità immobiliari di proprietà comunale, assegnate ad attività commerciali, culturali e imprese dal Demanio dell'Ente, il differimento della scadenza del pagamento delle prime tre rate relative all'anno 2020 al 30 settembre 2020 senza more e interessi. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
- b. per tutti gli altri canoni di locazione e concessione relativi a beni immobili (edifici e aree) relativi all'anno 2020, con scadenze previste nel primo semestre dell'anno, il differimento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;

Stante lo stato di crisi generato dal COVID 19, che ha duramente colpito i diversi settori di mercato, tra cui le società, aziende, associazioni operanti nell'ambito del territorio cittadino come conseguenza della chiusura totale, della limitata presenza dei lavoratori, molti dei quali in smart working, e dei molti vincoli agli spostamenti sul territorio a livello nazionale e internazionale, con conseguente fortissima limitazione delle presenze turistiche e con pesanti impatti sulla ricettività e sulla somministrazione;



Considerata altresì la conseguente accertata difficoltà, peraltro resa nota con numerose e diffuse comunicazioni ricevute, da parte dei soggetti titolari di contratti di locazione/concessione di unità immobiliari di proprietà comunale di ottemperare al previsto termine di pagamento dei canoni fissato al 30 settembre 2020;

Considerato altresì che la bollettazione ordinaria del quarto trimestre 2020 prevede come data di emissione il giorno 1 ottobre e la scadenza di pagamento il giorno 28 ottobre;

Preso atto che tale operazione ordinaria potrebbe rischiare di generare confusione e accavallamento nei pagamenti vanificando il perimetro del provvedimento;

Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di prorogare pertanto il termine di scadenza delle quattro rate trimestrali relative all'anno 2020 al 15 dicembre 2020;

Considerato altresì che il punto 5 lettere a) e b) dell'Ordinanza sindacale nr. 15 del 23/3/2020 prevede:

a) il differimento al 30 settembre 2020 del termine di pagamento per quanto attiene al versamento della seconda rata dell'imposta comunale sulla pubblicità di durata annuale, qualora l'importo complessivo dovuto sia superiore a € 1.549,37, di cui all'art. 9, comma 4, del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507;

b) il differimento al 30 settembre 2020 del termine di versamento dell'imposta di soggiorno per il trimestre gennaio/marzo 2020, di cui agli artt. 8, comma 1, e 23, comma 1, del Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno nella Città di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/6/2012 e s.m.i.;

Considerato che l'adozione di speciali misure di contenimento sanitario ha prodotto specifiche criticità in relazione ai due ambiti di impresa particolarmente connessi con il territorio urbano, ossia gli operatori di pubblicità e quelli esercenti attività alberghiere e ricettive.

Il perdurante stato di crisi economica in cui tali attività si trovano rende opportuno attuare un intervento organico di differimento dei termini di adempimento dei due suddetti tributi, al fine di consentire che il riallineamento del quadro economico favorisca la sostenibilità degli obblighi tributari in esame.



ORDINA

- La parziale modifica dell'Ordinanza sindacale n. 10/2020 e n. 15/2020 ed in particolare l'adozione, da parte dagli Uffici comunali, dei seguenti provvedimenti:
 - di **prorogare i termini** di cui al punto 7 lettere a) e b) dell'Ordinanza sindacale nr. 10 del 11/3/2020 alla data del 15 dicembre 2020 in luogo del 30 settembre 2020 estendendo tale termine anche alla bollettazione del 4° trimestre 2020;
 - di **prorogare i termini** di cui al punto 5 dell'Ordinanza sindacale n. 15 del 23/3/2020 prevedendo:
 - il **differimento al 15/12/2020 del versamento dell'imposta di soggiorno** relativa al terzo trimestre 2020;
 - il **differimento al 15/12/2020** del versamento della prima, seconda, terza e quarta rata 2020 **dell'imposta comunale sulla pubblicità** di durata annuale, qualora l'importo complessivo dovuto sia superiore a lire tre milioni/€ 1.549,37, di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(Firmato digitalmente)